

PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

Il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) approvato con delibera del Presidente n. 10 del 07/02/2024 e modificato con delibera del Presidente n. 83 del 20/06/2024, in considerazione della necessità di rideterminare la capacità assunzionale dopo l'approvazione del rendiconto 2023 e dell'approvazione del nuovo organigramma dell'Ente che ha definito le strutture di massimo livello (aree) e quelle in cui ciascuna di esse si articola (settori) – delibera del Presidente n. 73 del 10/06/2024 –, viene nuovamente aggiornato per le nuove esigenze dell'Amministrazione, come di seguito riportato.

In questi ultimi anni diverse sono le norme che hanno disciplinato la materia delle assunzioni, in particolare per le Province.

Il D.L. 162/2019 ha esteso anche a questi Enti le disposizioni dell'art. 33 del D.L. 34/2019 introducendo il sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale: le Province e le città Metropolitane possono assumere personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

L'entrata in vigore del decreto attuativo della norma dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022, con l'individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, ha consentito la determinazione del valore soglia di spesa massima per il personale.

Nella stesura del presente atto di programmazione, la valorizzazione della spesa del personale, ai fini della sostenibilità finanziaria, è stata effettuata secondo i criteri di calcolo indicati nel decreto attuativo sopra richiamato.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

Il piano triennale dei fabbisogni del personale è lo strumento strategico e programmatico atto a individuare le esigenze del personale in relazione alle funzioni, attività e servizi istituzionali e agli obiettivi fissati con i quali si persegue la finalità dell'aumento del valore pubblico.

Il principio di sostenibilità finanziaria viene delineato in accordo con il perseguimento delle specifiche priorità strategiche unitamente agli obiettivi in termini di risultati, servizi, prodotti ed anche di cambiamento nonché innovazione degli schemi organizzativi.

L'analisi dei fabbisogni di personale nelle diverse Aree, effettuate dal settore Gestione del personale, ha rilevato molte necessità, in particolare nell'Area tecnica, legate ai pensionamenti e ai trasferimenti che ci sono stati negli anni, considerato che solo dal 2020 questo Ente ha potuto assumere nuove risorse, compensando, anche se solo parzialmente, le cessazioni.

Dall'anno in corso, l'amministrazione provinciale intende dare seguito al reclutamento di nuove risorse umane, nel rispetto della normativa vigente, tenendo in considerazione:

- a. la verifica della capacità assunzionale calcolata in relazione dei vigenti vincoli di spesa in applicazione del principio di sostenibilità finanziaria;
- b. la stima dell'andamento delle cessazioni;
- c. la stima dell'evoluzione dei bisogni di risorse umane in relazione alle funzioni, attività, servizi, competenze che di volta in volta si delineeranno.

In attuazione del principio della "sostenibilità finanziaria", che parametrizza la spesa di personale sul complesso delle entrate correnti e quindi anche, come sottolineato dalla magistratura contabile, alla "capacità dell'Ente di assicurarsi entrate adeguate alla copertura delle proprie esigenze gestionali, garantendo, anche in maniera prospettica, la stabilità degli equilibri di bilancio" (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Veneto, deliberazione n. 81/2023/PAR), sarà verificato il rapporto spesa/entrate in modo dinamico, essendo dinamico il flusso gestionale del bilancio (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 136/2023/PAR).

CONDIZIONI PRELIMINARI PER POTER PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE

Gli adempimenti preliminari per poter procedere ad assunzioni di personale nell'anno 2024 sono di seguito riassunti:

– **Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero.**

Ai sensi dell'art. 33, comma II, D.Lgs. n. 165/2001, in carenza dell'adempimento le Amministrazioni "non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere".

Per l'anno 2024, con delibera del Presidente della Provincia n. 5 del 25.01.2024, si è dato atto che, sulla base della risultanza della ricognizione di cui all'art. 6, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, la dotazione organica dell'Ente, con riferimento alle funzioni fondamentali così come definite dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale.

– **Predisposizione del Fabbisogno di Personale.**

Il presente Piano aggiorna il fabbisogno di personale approvato con deliberazione del Presidente n. 10 del 07/02/2024 "Approvazione Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024/2026 e aggiornato con delibera del Presidente n. 83 del 20/06/2024;

– **Trasmissione del PTFP alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo presente in SICO.**

Il PTFP 2024-2026, dopo la sua approvazione, in data 19/02/2024, è stato inviato alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo dedicato. L'aggiornamento del Piano è stato invece trasmesso in data 03/07/2024.

– **Adozione del Piano triennale delle Azioni Positive.**

In assenza di tale requisito, è fatto divieto di assumere nuovo personale, compreso quello delle categorie protette.

Il Piano Triennale delle Azioni Positive è ricompreso nella Sottosezione 2.2 del PIAO 2024/2026, approvato il 7/02/2024.

- **Rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.**

Il mancato rispetto dei termini comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, fino all'adempimento della prescrizione.

Il Rendiconto della Gestione esercizio 2023 è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 30/04/2024 e trasmesso alla BDAP in data 09/05/2024.

Il Bilancio di previsione Finanziario per l'anno 2024/2026 e relativi allegati è stato approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 75 del 18/12/2023 e trasmesso alla BDAP in data 22/12/2023.

Il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2022 è stato approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 50 del 29/09/2023 e trasmesso alla BDAP in data 06/10/2023.

- **Adozione entro i termini previsti di ogni anno di un documento programmatico triennale, denominato piano delle performance/PEG, ai sensi dell'art. 169 comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000.**

La mancata adozione del piano delle performance comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale e di conferire incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Il PEG è stato approvato con Deliberazione del Presidente n. 1 del 08/01/2024 "Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2024/2026" e successivamente variato, mentre il Piano delle Performance 2024 è inserito nella sezione 2.2 del P.I.A.O. 2024/2026 approvato il 7/02/2024 e successivamente variato.

- **Mancata certificazione di un credito da parte della P.A.**

La mancata certificazione di un credito da parte della P.A. comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, per la durata dell'inadempimento.

Allo stato attuale, vi è la corretta tenuta della piattaforma elettronica al fine della certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis D.L. 185/2008.

- **Stato deficitario strutturale e di dissesto.**

Per gli Enti strutturalmente deficitari o in dissesto le assunzioni di personale sono sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno.

La Provincia di Varese non versa in stato di deficitario strutturale e/o di dissesto.

- **Obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013.**

Il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. Di seguito, si riporta la tabella che rappresenta il rispetto del limite di spesa di personale art. 1, comma 557 ss. L. 296/2006 per l'annualità 2023.

Tetto di Spesa di Personale art.1 comma 557 e ss. L. 296/2006	Media della spesa del triennio 2011/2013	Rendiconto anno 2023 (ultimo rendiconto approvato)
	€. 25.262.655,50.= (al lordo delle componenti escluse) €. 23.290.853,17.= (al netto delle componenti escluse)	€. 8.020.376,62

Alla luce della tabella sopra riportata, si prevede che il tetto di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss. L. 296/2006 sarà rispettato anche nel triennio 2024-2026 in considerazione dei seguenti elementi:

1. gli incrementi eventuali previsti a seguito dell'applicazione del decreto attuativo della norma dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 sono considerati componenti escluse;
2. in ordine alle spese di personale per le assunzioni nell'ambito del Potenziamento del Mercato del Lavoro trova applicazione l'art. 1, comma 258 L. 145/2018, come modificato dal D.L. 4/2019 per il quale "le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e ss. dell'art. 1 L. 296/2006";
3. le spese di personale per le assunzioni volte all'attuazione dei progetti PNRR non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 quater L. 296/2006.

Inoltre, con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, è interamente coperta la quota d'obbligo prevista, relativamente ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, mentre risulta scoperta una quota d'obbligo prevista dall'art. 18 della Legge n. 68/1999, riferita alle altre categorie protette.

Infine, sarà verificato il puntuale rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti prima di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo.

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

La dotazione organica sotto riportata tiene conto del personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2023, distinto tra Funzioni Fondamentali, Mercato del lavoro, Funzioni delegate da Regione Lombardia e Agenzia Formativa della Provincia di Varese.

FUNZIONI FONDAMENTALI L. 56/2014

Classificazione	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2022	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2023
Dir.	Dir.	Dirigente Responsabile	
		3	3
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario Ambientale	0	0
	Funzionario di Amministrazione	10	11
	Funzionario Socio-Educativo	0	0
	Funzionario Tecnico	11	9
	Educatore Professionale	1	0
	Istruttore Direttivo Ambientale	11	11
	Istruttore Direttivo di Amministrazione	24	24
	Istruttore Direttivo Informatico	1	1
	Istruttore Direttivo per la Comunicazione	1	1
	Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	1	1
	Istruttore Direttivo Tecnico	23	24
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore Ambientale	1	1
	Istruttore Bibliotecario	1	1
	Istruttore di Amministrazione	42	41
	Istruttore Informatico	2	2
	Istruttore Politiche per il Lavoro	1	1
	Istruttore Contabile	2	2
	Istruttore Tecnico	18	16
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Capo Squadra Operai	1	0
	Collaboratore di Amministrazione	3	3
	Collaboratore Tecnico	4	4
	Operaio Specializzato	6	3
	Operatore di Amministrazione	6	5
	Operatore Tecnico	3	3
AREA DEGLI OPERATORI	Commesso	4	4
	Operaio	2	1
Totali Funzioni fondamentali		182	172

MERCATO DEL LAVORO

Classificazione	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2022	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2023
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario Politiche per il Lavoro	1	1
	Educatore Professionale	2	2
	Istruttore Direttivo di Amministrazione	4	3
	Specialista MDL e servizi per il lavoro	35	38
	Specialista Inf. Statistico	0	0
	Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	16	14
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Educatore Assistente Infanzia	4	4
	Istruttore Informatico	1	1
	Tecnico Informatico	1	1
	Operatore MDL	40	49
	Istruttore di Amministrazione	7	7
	Istruttore Politiche per il Lavoro	7	7
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Collaboratore di Amministrazione	0	0
	Operatore di Amministrazione	3	2
AREA DEGLI OPERATORI			
Totali Mercato del lavoro		121	129

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

(personale sovrannumerario ai sensi della Legge regionale n. 19/2014)

Classificazione	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2022	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2023
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Commissario Capo Coordinatore	0	0
	Funzionario di Amministrazione	2	2
	Commissario Capo	1	1
	Commissario	0	0
	Istruttore Direttivo Culturale	1	1
	Istruttore Direttivo di Amministrazione	2	1
	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1
	Istruttore Bibliotecario	1	1
	Istruttore di Amministrazione	7	7
	Istruttore tecnico	0	0
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Agente di Polizia	2	2
	Agente scelto	0	0
	Assistente	0	0
	Assistente scelto	1	1
	Assistente esperto	1	1
	Sovrintendente	1	1
	Specialista di vigilanza	4	3
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Collaboratore di Amministrazione	2	2
	Collaboratore Tecnico	1	1
AREA DEGLI OPERATORI		0	0
Totali Funzioni non fondamentali		27	25

AGENZIA FORMATIVA

(personale sovrannumerario ai sensi della Legge regionale n. 19/2014)

Classificazione	Profilo Professionale	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2022	POSTI OCCUPATI AL 31.12.2023
AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE	Funzionario di Amministrazione	1	0
	Funzionario Socio-Educativo	1	1
	Docente	15	12
	Educatore Professionale	5	5
	Istruttore Direttivo di Amministrazione	3	3
AREA DEGLI ISTRUTTORI	Istruttore di Amministrazione	2	2
	Istruttore Politiche per il Lavoro	1	1
	Istruttore Tecnico	0	0
AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	Collaboratore di Amministrazione	2	2
	Collaboratore Tecnico	1	1
	Operatore di Amministrazione	1	1
AREA DEGLI OPERATORI			
	Commesso	2	2
Totali Agenzia Formativa		34	30
TOTALE POSTI		364	356

IL PRINCIPIO DI SOSTENIBILITA' FINANZIARIA - SPAZI FINANZIARI PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

In attuazione all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato emanato il Decreto Interministeriale dell'11 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. del 28 febbraio 2022, n. 49 che disciplina le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle Province e nelle città metropolitane (entrato in vigore il 16 marzo 2022).

Il D.M. detta una nuova disciplina che si fonda sul **principio di sostenibilità finanziaria** che supera il concetto della *capacità assunzionale* basato sul principio del *turn over* di cui all'art. 3, comma 5-sexies del D.L. 90/2014. Vengono individuati i criteri per stabilire quando e in quale misura le Province possono assumere nuovo personale a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel rispetto delle tre condizioni seguenti:

- **adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale** (art. 4, comma 3);
- **rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio**, asseverato dall'organo di revisione (art. 4, comma 3);
- **rispetto dei valori soglia di massima spesa del personale**, individuati per fascia demografica e determinati dal rapporto tra spesa complessiva del personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi (e al netto dell'IRAP), come rilevata nell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione assestato 2023.

L'articolo 16 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1, comma 557 che stabiliva la graduale riduzione dell'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.M. del 11.01.2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le Province che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore al valore soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.

L'articolo 7 del predetto Decreto specifica che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello stesso, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557-quater, Legge 296/2006.

In coerenza con il principio di sostenibilità finanziaria, che evoca il rispetto degli obiettivi di spesa da garantire nel tempo e in chiave prospettica per assicurare stabili equilibri di bilancio, nella tabella vengono rappresentati i dati utili a determinare il valore soglia di massima spesa per il personale con i valori economici riferiti al triennio 2021-2023, sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, che ad oggi è quello relativo all'anno 2023 (delibera

del Consiglio Provinciale n. 16 del 30/04/2024 avente ad oggetto: "Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023")

RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti ultimo triennio	2021	2022	2023
Dati da consuntivi approvati	83.481.628,75	81.435.149,47	82.335.029,88
Media Entrate (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	82.417.269,37		
FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023	441.832,52		
Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE	81.975.436,85		
Spesa del personale anno 2023 - ultimo rendiconto approvato	11.374.264,87		

Per questo Ente il rapporto tra la spesa del personale del 2023 e la media delle entrate correnti del triennio 2021/2023 depurate dal fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nel bilancio assestato 2023, è il seguente:

13,88%

FASCIA DEMOGRAFICA

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) 700.000 abitanti e oltre, del D.M. 11.1.2022, avendo una popolazione pari a n. 877.688 abitanti al 01/01/2023 per le quali si applica il coefficiente pari a **13,9%** e si determina il

VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE

$(81.975.436,85 * 13,9\%) = \mathbf{11.394.585,72}$ euro

La Provincia di Varese, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.M. 11.1.2022, può incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore al valore soglia individuato, come sotto riportato:

CALCOLO DELL'INCREMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE

INCREMENTO EX ART. 4 D.M. 11.1.2022

L'incremento teorico di spesa del personale a tempo indeterminato rispetto alla spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ai sensi dell'art. 4 del D.M. è il seguente:

$$(81.975.436,85 * 13,9\%) - 11.374.264,87 = \mathbf{20.320,85 \text{ euro}}$$

Si precisa che:

- in forza dell'art. 57, comma 3-septies del D.L. 14.08.2020, n.14, convertito con modificazioni dalla legge 13.10.2020, n.126, le spese di personale riferite alle assunzioni effettuate a decorrere dal 2021 finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1 bis e 2 dell'art. 33 D.L. 34/2019 e pertanto non sono state conteggiate nel novero delle spese di personale, nonché nelle corrispondenti entrate;
- in forza dell'orientamento giuscontabile consolidato (Deliberazione 1/2022/PAR Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 1/2022, confermativa delle precedenti Deliberazioni nn. 73/2021/PAR della Sezione Lombardia e 249/2021/PAR della Sezione Abruzzo) non rilevano nel computo della predetta spesa di personale, nonché nel computo delle entrate, le somme per incentivi funzioni tecniche.

Criteri di calcolo del costo di personale

Il costo del personale è stato così quantificato, considerando le componenti di spesa previste dall'art. 2, comma 1, lett. a) D.M. 11.01.2022.

Gli importi saranno adeguati alla luce degli incrementi di spesa di cui al CCNL Funzioni Locali con la precisazione che, per espressa previsione dell'art. 3, comma 4 ter del D.L. 36/2022, come modificato con la legge di conversione L. 79/2022: *"a decorrere dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58"*.

CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO

Anno 2024

Si riportano di seguito le cessazioni per pensionamento già previste nel corso del 2024 per sopravvenuti limiti di età del personale attualmente in servizio o per richieste già presentate per pensione anticipate o di anzianità.

Area		Area	Settore
Ex cat.	Profilo		
D1/D4	Area dei Funzionari EQ - Istruttore Direttivo di Amministrazione	Risorse	Gestione del Personale
B3/B7	Area degli Operatori Esperti - Collaboratore di Amministrazione	Sviluppo e Sicurezza	Cultura, Turismo e Politiche Sociali
D1/D3	Area dei Funzionari EQ - Docente	---	Agenzia Formativa della Provincia di Varese
D1/D2	Area dei Funzionari EQ - Educatore	---	Agenzia Formativa della Provincia di Varese
D1/D2	Area dei Funzionari EQ - Docente	---	Agenzia Formativa della Provincia di Varese
C6	Area degli Istruttori - Educatore professionale	Sviluppo e Sicurezza	Lavoro
D1/D6	Area dei Funzionari EQ - Istruttore Direttivo di Amministrazione	Risorse	Finanze e Bilancio
D3/D6	Area dei Funzionari EQ - Istruttore Direttivo di Amministrazione	Presidenza, Segreteria e Direzione Generale	Comunicazione Interna e Servizi Ausiliari
DIR	DIR	---	---
D1/D2	Area dei Funzionari EQ - Istruttore Direttivo Politiche per il Lavoro	Sviluppo e Sicurezza	Lavoro
C6	Area degli Istruttori - Istruttore di Amministrazione	Sviluppo e Sicurezza	Settore Cultura Turismo e Terzo Settore

C6	Area degli Istruttori - Istruttore di Amministrazione	Tecnica	Servizi Amministrativi di Supporto all'Area
D1/D5	Area dei Funzionari EQ - Istruttore Direttivo Ambientale	Tecnica	Ambiente
D3/D7	Area dei Funzionari EQ - Istruttore Direttivo di Amministrazione	Tecnica	Servizi Integrati Funzionamento e Controlli
C6	Area degli Istruttori - Specialista di Vigilanza	Sviluppo e Sicurezza	Polizia Ittico-Venatoria

CESSAZIONI PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE

Anno 2024

Inquadramento		Area	Settore
ex Cat.	Profilo		
C1	Istruttore Contabile	Risorse	Finanze e Bilancio

La minore spesa per l'anno 2024 è quantificata in € 376.600,00.

CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO

Si riportano di seguito le cessazioni per pensionamento già previste nel corso del 2025 e del 2026 per sopravvenuti limiti di età del personale attualmente in servizio o per richieste già presentate per pensione anticipate o di anzianità.

Anno 2025

Area		Area	Settore
Ex cat.	Profilo		
D1/D2	Area Funzionari EQ - Funzionario di Amministrazione	Sviluppo e Sicurezza	Protezione Civile
C3	Area degli Istruttori - Istruttore di Amministrazione	Tecnica	Territorio
C5	Area degli Istruttori - Istruttore Politiche per il Lavoro	Sviluppo e Sicurezza	Lavoro

La minore spesa per l'anno 2025 è quantificata in € 83.430,00

Anno 2026

Area		Area	Settore
Ex cat.	Profilo		
D1/D2	Area Funzionari EQ - Docente	-----	Agenzia Formativa della Provincia di Varese
D3/D3	Area Funzionari EQ – Funzionario di amministrazione	Tecnica	Trasporto catasto e strade
C6	Area degli Istruttori – Educatore	Sviluppo e Sicurezza	Lavoro

La minore spesa per l'anno 2026 è quantificata in € 64.800,00.

VERIFICA SPAZI ASSUNZIONALI / CALCOLI ANNO 2024 (con rapporto percentuale al di sotto del valore soglia 13,88%)	
SPAZI ASSUNZIONALI 2024 con rapporto percentuale al di sotto del valore soglia 13,88%	
INCREMENTO MASSIMO EX ART. 4 D.M. 11.1.2022	20.320,85
<u>CESSAZIONI 2024</u>	
TOTALE ECONOMIA DI SPESA ANNO 2024	376.600,00
TOTALE DISPONIBILITA' DI SPESA ANNO 2024	396.920,85
<u>CESSAZIONI PER PENSIONIONAMENTI 2025</u>	
ECONOMIA DI SPESA ANNO 2025	83.430,00
<u>CESSAZIONI PER PENSIONIONAMENTI 2026</u>	
ECONOMIA DI SPESA ANNO 2026	64.800,00

PIANO ASSUNZIONI TRIENNIO 2024-2026

Nella Sottosezione 3.1 Struttura Organizzativa della Provincia di Varese è riportato il nuovo organigramma dell'Ente in cui sono evidenziate le strutture di massimo livello (aree) e quelle in cui ciascuna di esse si articola (settori).

Le assunzioni programmate per il triennio riferito agli anni 2024-2025-2026, sulla base di dati ad oggi disponibili e/o ragionevolmente presumibili in relazione alle variazioni della consistenza di personale intervenute e che interverranno, rispondono, anche se parzialmente, alle esigenze del personale in relazione alle funzioni, attività e servizi istituzionali e agli obiettivi fissati con i quali si persegue la finalità dell'aumento del valore pubblico.

Queste assunzioni saranno effettuate con le seguenti modalità:

- mobilità volontaria (il ricorso a tale istituto prima di dare corso alla indizione di concorsi o allo scorrimento di graduatorie è facoltativo fino a tutto il 2024);
- scorrimento di graduatorie a tempo indeterminato di questo ente ancora valide.
- utilizzazione di graduatorie a tempo indeterminato ancora valide di altri enti del comparto, previa intesa;
- indizione procedure selettive e concorsuali.

Nei primi mesi dell'anno, dando attuazione a quanto indicato nel Piano del fabbisogno approvato nel mese di febbraio (delibera del Presidente n. 10 del 07/02/2024), sono stati banditi:

n. 5 concorsi per:

- n. 7 posti di funzionario di amministrazione di cui 6 per le funzioni fondamentali e 1 per le funzioni non fondamentali (protezione civile)
- n. 2 posti di funzionario tecnico per le funzioni fondamentali
- n. 1 posto di funzionario ambientale per le funzioni fondamentali
- n. 4 posti di istruttore di amministrazione per funzioni non fondamentali
- n. 1 ufficiale di polizia ittico venatoria (non essendo pervenuta alcuna domanda per l'avviso di mobilità)

n. 4 avvisi di mobilità per:

- n. 1 istruttore tecnico per funzioni non fondamentali
- n. 4 agenti di polizia ittico venatoria per funzioni non fondamentali
- n. 1 ufficiale di polizia ittico venatoria (nessuna domanda pervenuta) per funzioni non fondamentali
- n. 1 Dirigente amministrativo/contabile da assegnare al vertice dell'Area Risorse

FUNZIONI FONDAMENTALI

Le assunzioni per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono stabilite come sottoindicato tenendo conto dei seguenti fattori: la spesa di personale al netto del Potenziamento CPI, delle assunzioni per le funzioni delegate Regione Lombardia, degli incentivi tecnici e degli arretrati contrattuali anni 2019/2021.

Il valore soglia per la spesa massima di personale annuale, calcolata con i dati del rendiconto 2023, è di 11.394.585,72, con uno spazio per assunzioni annuali di euro 20.320,85, valore in diminuzione rispetto a quello calcolato a gennaio che individuava, con i dati del rendiconto 2022, un importo di euro 323.072,56.

La programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2024, considerando le cessazioni, di personale assegnato alle funzioni fondamentali, è aggiornata, come di seguito riportato, al fine di avviare l'adeguamento della struttura a seguito dell'approvazione del nuovo organigramma dell'Ente che ha definito le strutture di massimo livello (aree) e quelle in cui ciascuna di esse si articola (settori) – delibera del Presidente n. 73 del 10/06/2024, considerando la priorità rappresentata dall'Amministrazione di suddividere l'Area Tecnica in due Aree:

AREA TERRITORIO E AMBIENTE (EX AREA TECNICA)

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tot. n. 2:

- **Funzionario con profilo tecnico-ambientale n. 1:**
 - o Settore Ambiente
- **Funzionario con profilo amministrativo n. 1:**
 - o Settore Servizi Integrati funzionamento e controlli n. 1

AREA EDILIZIA E VIABILITA' (EX AREA TECNICA)

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tot. n. 2:

- **Funzionario con profilo tecnico impiantista/edile n. 2:**
 - o Settore Edilizia patrimoniale e scolastica n. 1
 - o Settore Viabilità n. 1

Dirigenti

- **Dirigente tecnico n. 1**

-
- **Funzionario con profilo amministrativo n. 2:**
 - o Settore Servizi Amministrativi di Supporto all'Area Territorio e Ambiente e dell'Area Edilizia e Viabilità n. 2

AREA PRESIDENZA, SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tot. n. 1

- **Funzionario con profilo amministrativo n. 1:**
 - o Settore Segreteria e Affari Generali n. 1

AREA RISORSE

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tot. n. 2

- **Funzionario con profilo amministrativo n. 2:**
 - o Settore Finanze e Bilancio n. 2

La spesa per l'assunzione di 9 funzionari ammonta a euro 297.000,00

La spesa per un Dirigente, stipendio tabellare, ammonta a euro 58.000,00

Per gli anni 2025 e 2026, al momento, non sono previste assunzioni.

L'attuazione del piano di assunzioni relativo alle funzioni fondamentali, resta subordinata alla concreta sostenibilità finanziaria dello stesso; conseguentemente l'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro e l'assunzione del servizio da parte del lavoratore selezionato sono comunque subordinati all'effettiva possibilità di costituire il relativo rapporto da parte della Provincia, in relazione alle disposizioni di legge in materia di assunzione di personale dipendente degli Enti Locali vigenti al momento dell'assunzione stessa.

LAVORO FLESSIBILE

La spesa di personale con rapporti di lavoro flessibile relativa all'anno 2009 è stata di €. 1.245.213,00. =, pertanto è possibile avvalersi di tale tipologia di assunzioni, come sopra specificato, nel limite del 50% della stessa, pari a €. 622.606,50.

L'Amministrazione intende avvalersi della figura del capo di Gabinetto del Presidente a decorrere dal 2024 e per tutta la durata del mandato amministrativo (ex art. 90 del D.lgs. 267/2000).

A riguardo si richiama il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, art. 10 recante "Unità organizzative di staff funzionalmente dipendenti dagli organi politico-amministrativi" che prevede che a *detti uffici, costituiti con provvedimento del Presidente, possono essere assegnati, oltre che dipendenti di ruolo dell'Ente, anche dipendenti assunti direttamente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato - di durata non eccedente il mandato elettivo degli organi cui sono destinati - i quali, sei dipendenti da Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.*

Sulla base di quanto indicato al comma 3, del citato ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000, "*con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale*"

Pertanto, l'importo massimo autorizzato è pari a € 40.000,00 tenuto conto del contratto CCNL di riferimento.

La Provincia di Varese ha candidato 4 progetti su Bandi Europei di cooperazione transfrontaliera, Interreg Italia-Svizzera. Pertanto, nel caso in cui tali progetti venissero finanziati, sarà necessario prevedere l'assunzione di personale a tempo determinato, per la realizzazione delle attività previste, la cui spesa sarà finanziata integralmente da risorse provenienti dai progetti stessi.

figura richiesta	% Impegno	Ufficio di riferimento	Durata contratto (mesi) CON DECORRENZA 2024	Costo previsto interamente coperto dal progetto
D1 tecnico	100%	Settore Servizi Amministrativi	36	€ 108.816,00
D1 tecnico	100%	Settore Ambiente	30	€ 90.680,00
D1 amministrativo	100%	Settore Servizi Amministrativi	36	€ 108.816,00
D1 tecnico	100%	Settore Servizi Amministrativi	30	€ 90.680,00
D1 amministrativo	100%	Settore Servizi Amministrativi	30	€ 90.680,00
TOTALE SPESA PERSONALE				€ 489.672,00

MERCATO DEL LAVORO

Con Legge regionale n. 9/2018, all'art. 1, lettera h, Regione Lombardia ha previsto la modifica dell'art. 4 della L.R. n. 22/2006 delegando alle Province ed alle Città Metropolitane talune funzioni relative al Mercato del Lavoro e disponendo, in merito al personale assegnato a dette funzioni, che:

"Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il personale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle Province e della Città Metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui al comma 1, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2015").

Tale previsione è stata confermata anche dalla Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018 che, all'art. 1, comma 270, ha modificato l'art. 1, comma 793, della Legge di Bilancio 2018, prevedendo che:

"Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, o in alternativa, nell'ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province in deroga

all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale.

Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 794'.

Richiamato l'art. 1 comma 258 della Legge 145/2018 che stabilisce ai fini del potenziamento dei Centri per l'impiego quanto segue:

"Nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale. All'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le ulteriori spese di personale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con Legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui al comma 255. Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate."

Richiamato altresì l'art. 12 commi 3, 3 bis e 3 quater del D.L. 28/01/2019 n. 4 conv. con Legge 28/03/2019 n. 26:

"3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso

individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché' la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime Regioni e Province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego"

"3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con Legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di

personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni."

"3-quater. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75".

Richiamata la Convenzione tra Regione Lombardia, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per la Gestione dei Servizi per il Lavoro e delle Politiche Attive del Lavoro 2024 – 2026.

Preso atto che le risorse per il personale, erogate a rimborso, in quanto finanziamenti vincolati assicurati annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono totalmente etero-finanziate e affluiscono in modo figurativo, senza impatto effettivo sui bilanci, remunerando sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento economico accessorio complessivo del personale, ivi compresa la contrattazione integrativa.

Richiamata la d.g.r. 25 luglio 2022 - n. XI/6765 Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego – Aggiornamento della d.g.r. 3837/2020 e della d.g.r. 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Considerato che per completare il contingente previsto dalla Delibera Giunta regionale n. XI/6765 del 25 luglio 2022 "Piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego – Aggiornamento della d.g.r. 3837/2020 e della d.g.r. 5101/2021 alla luce dello stato di avanzamento delle attività e del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", sono state assunte nel corso del 2023:

- n. 17 unità per il profilo "Operatore mercato del lavoro" appartenenti all'Area degli Istruttori – differenziale economico 1 (ex Cat. C);
- n. 10 unità per il profilo "Specialista mercato del lavoro – cat. D" appartenenti all'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione – differenziale economico 1 (ex Cat. D);

Richiamata la d.g.r. 749 del 24 luglio 2023 "Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego di cui al D.M. 74/2019 e al D.M. 59/2020 – aggiornamento della d.g.r. 3837 del 17 novembre 2020 alla luce dell'inserimento nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che, in relazione ai nuovi obiettivi introdotti dal PNRR, ha previsto la necessità di introdurre nuove figure professionali e di rafforzare le funzioni di coordinamento e ha stabilito inoltre di aggiornare il contingente di personale da assumere tenuto conto dei fabbisogni espressi e del controllo prudenziale della spesa;

Richiamato il decreto della "Direzione generale Istruzione, Formazione, Lavoro" di Regione Lombardia n. 12595 del 25/08/2023 "Ripartizione tra Province e Città Metropolitana di Milano del contingente di personale da assumere a valere sul Piano di Potenziamento, come definito dalla d.g.r. 749/2023" che ha demandato a ciascun Ente, nelle more dell'approvazione del Piano di Potenziamento ex d.g.r. 749/2023 da parte delle competenti Direzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la definizione del numero di posizioni da prevedere per ciascun profilo professionale sulla base del proprio fabbisogno, nel limite degli eventuali posti rimasti scoperti, dandone formale comunicazione alla competente struttura di Regione Lombardia;

Considerato che, a fronte di tale richiesta, il Settore ha ipotizzato la possibilità di inserire in prospettiva anche le figure di:

- "Istruttore amministrativo" e "Istruttore tecnico informatico" nell'ambito dell'Area degli Istruttori;
- "Funzionario amministrativo" nell'ambito dell'Area dei Funzionari.

Per la programmazione dell'anno 2024 è prevista l'assunzione delle sottoelencate figure a tempo indeterminato:

AREA LAVORO (EX AREA SVILUPPO E SICUREZZA)

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tot. n. 5

- Specialista mercato del lavoro/ Funzionario amministrativo n. 5

Area degli Istruttori tot. n. 20

- Operatore mercato del lavoro/ Istruttore tecnico informatico n. 20

Le sopra elencate figure saranno assunte prioritariamente tramite scorrimento delle graduatorie ancora vigenti.

Nell'anno 2025 potrebbero essere effettuate ulteriori assunzioni, in questa fase non quantificabili, per la copertura del turnover legato ad eventuali cessazioni.

Per l'anno 2026, al momento, non sono previste assunzioni.

FUNZIONI NON FONDAMENTALI

Regione Lombardia ha provveduto al riordino e alla riallocazione delle funzioni non fondamentali con la Legge regionale 8 luglio 2015, n. 19, che all'art. 2 prevede la conferma in capo agli enti di area vasta delle funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della stessa legge (11 luglio 2015), ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A della legge medesima, che sono trasferite alla Regione.

Il contingente di personale da destinare alle funzioni così individuate è stato definito a seguito della sottoscrizione di n. 4 Accordi Bilaterali (definiti INTESA) tra Regione Lombardia e tutte le Province Lombarde, in attuazione della legge 56/2014 nonché delle L.R. n. 19/2015 e n. 32/2015: il primo valido per il triennio 2016/2018, il secondo riferito al triennio 2019/2021, il terzo per il triennio 2022/2023 e, infine, il quarto accordo per l'Intesa

2024/2026, approvata dalla Regione Lombardia con delibera di Giunta n. XII/2417 del 28.5.2024 e recepita dalla Provincia di Varese con deliberazione presidenziale n. 77 del 12/06/2024.

Con detti Accordi viene assicurata da parte di Regione Lombardia alla Provincia di Varese una dotazione organica adeguata in ordine ai contingenti e alle professionalità e il riconoscimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni confermate, assicurando un contingente ottimale di personale per le seguenti funzioni: Protezione Civile, Cultura, Turismo e Vigilanza Ittico-Venatoria.

Detto contingente di personale è stato successivamente ridefinito da Regione Lombardia con Legge regionale n. 23 del 30/12/2019 che all'art. 1 c.2 ha previsto la possibilità per le Province di procedere alle assunzioni di personale nei limiti dei contingenti indicati alla data del 31/10/2015 nell'allegato A dell'intesa sottoscritta il 15/12/2015 ed è stato quindi ulteriormente ridefinito dalla Regione Lombardia, in sede di approvazione dell'Intesa 2024/2026, con propria deliberazione di Giunta Regionale n. XII/2417 del 28.5.2024 (Intesa 2024/2026 - Allegato 1, pagina 34).

Preso atto che con D.L. n. 135 del 2018 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36) all'art. 11 è stato stabilito che:

"1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23".

Con l'art. 57 comma 3 septies del D.L. n. 104/2020 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253) è stato stabilito che:

"3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente".

Per la programmazione per l'anno 2024 è prevista l'assunzione delle sottoelencate figure a tempo indeterminato.

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione tot. n. 2

- **Funzionario con profilo amministrativo n. 1:**
 - o Settore Polizia ittico venatoria e Protezione civile (ex Settore Protezione Civile)
- **Funzionario con profilo di *ufficiale* polizia ittico-venatoria n. 1:**
 - o Settore Polizia ittico venatoria e Protezione civile (ex Settore Polizia Ittico Venatoria)

Area degli Istruttori tot. n. 9

- **Istruttore con profilo amministrativo n. 4:**
 - o Settore Cultura, Turismo e Terzo Settore n. 3
 - o Settore Polizia ittico venatoria e Protezione civile (ex Settore Protezione Civile) n. 1
- **Istruttore con profilo tecnico n. 1:**
 - o Settore Polizia ittico venatoria e Protezione civile (ex Settore Protezione Civile)
- **Istruttore con profilo *agente* polizia ittico-venatoria n. 4:**
 - o Settore Polizia ittico venatoria e Protezione civile (ex Settore Polizia Ittico Venatoria)

L'attuazione del piano di assunzioni relativo alle funzioni delegate nonché del mercato del lavoro, resta subordinata al parere favorevole di Regione Lombardia, Ente su cui gravano gli oneri finanziari ad esso inerenti, e alla concreta disponibilità delle risorse economiche da verificare di volta in volta prima delle assunzioni.

Alla presente sottosezione 3.3 consistente nel Piano del Fabbisogno di Personale 2024-2026 il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale 63 del 17/07/2024 ha espresso parere favorevole, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. 448/2001 e, per quanto qui non espresso, si richiama il testo della Delibera Presidenziale di approvazione del presente Piano.